

Sentenza n. 11478/2014 pubbl. il 30/09/2014

RG n. 16000149/2011

Repert. n. 9702/2014 del 30/09/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Marco Manunta ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16000149/2011 R.G. promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████, con elezione di domicilio in VIA ██████████ RHO presso l'avvocato suddetto

**RICORRENTE**

contro

██████████ VIA ██████████-RHO (C.F. ██████████), con il patrocinio  
dell'avv. ██████████, con elezione di domicilio in VIA ██████████ 20017 RHO  
presso lo studio dell'avvocato suddetto

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** impugnazione delibera assembleare.

**CONCLUSIONI:** come da fogli allegati al verbale del 24.10.13.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ai sensi dell'art.1137 c.c. ██████████ impugnava le delibere adottate il 26.11.10 dal  
██████████ di via ██████████, Rho; delibere di cui deduceva la nullità e/o l'annullabilità per la  
sua omessa convocazione.

Il resistente si costituiva affermando di aver tempestivamente inviato l'avviso di convocazione per  
l'assemblea straordinaria in questione e concludeva per il rigetto della domanda; in via riconvenzionale  
chiedeva la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata.

Il G.U. della Sezione Distaccata di Rho sospendeva l'efficacia delle delibere impugnate e, all'esito del  
deposito delle memorie ai sensi dell'art.183, 6° comma, c.p.c., ammetteva parzialmente i mezzi di  
prova orale dedotti. Assunta la prova testimoniale la causa, rinviata per la precisazione delle  
conclusioni e trasferita presso la Sede Centrale del Tribunale di Milano, veniva trattenuta in decisione.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul piano istruttorio va dichiarata inammissibile la produzione dei documenti da 14 a 18 richiesta dal ricorrente, in quanto palesemente tardiva (con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.); in ogni caso, si tratta di documenti relativi al rifacimento di canne fumarie, che nulla rilevano nel presente contenzioso in cui si dibatte dell'venuto o meno avviso di convocazione al ricorrente. Analogo giudizio di totale irrilevanza va formulato per gli ulteriori documenti (da 19 a 21) che il ricorrente insiste nel voler produrre.

Nel merito deve ritenersi acquisita la prova dell'invio al ricorrente dell'avviso di convocazione per l'assemblea in oggetto. L'onere della prova dell'invio, gravante sul Condominio, deve ritenersi assolto sulla base delle produzioni documentali e, soprattutto, della deposizione della teste [REDACTED], segretaria dello studio dell'Amministratore. Quest'ultima ha confermato l'invio al ricorrente della raccomandata contenente l'avviso di convocazione e i bilanci; il contenuto del plico ("avviso di convocazione") era stato anche indicato nella distinta delle raccomandate spedite contestualmente ai condomini.

La deposizione che precede non è stata smentita da alcuna risultanza probatoria contraria; la teste era ed è capace di testimoniare e non ricorre alcun elemento che renda inattendibile la deposizione: l'eventuale responsabilità della teste per il mancato corretto assolvimento dei propri compiti lavorativi è ipotizzata in astratto dal ricorrente, ma non ha alcuna attinenza concreta con il presente procedimento in cui non si controverte minimamente della responsabilità dell'Amministratore e/o dei suoi collaboratori.

In proposito, poi, va ricordato che *"La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto"* (Cass. Sentenza n.23920 del 22/10/2013).

Nel caso di specie nessuna prova è stata offerta dal ricorrente in ordine al fatto che la busta fosse priva del contenuto (avviso di convocazione).

Il ricorrente eccepisce che, comunque, l'avviso di convocazione gli sarebbe pervenuto tardivamente.

Sul punto va premesso che, per giurisprudenza pacifica, *"in tema di condominio degli edifici, non è previsto alcun obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica del detto avviso"* (Cass. Sentenza n.8449 del 01/04/2008).

Va, dunque, escluso che alla convocazione di assemblea debbano applicarsi i principi propri della notificazione degli atti giudiziari, impropriamente richiamati dal ricorrente con riferimento anche alla sentenza n.477/02 della Corte Costituzionale. L'avviso di convocazione, in quanto atto recettizio non soggetto a forme particolari, infatti, è soggetto al generale principio dell'art.1337 c.c.: *"La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al*



Sentenza n. 11478/2014 pubbl. il 30/09/2014

RG n. 16000149/2011

Repert. n. 9702/2014 del 30/09/2014

*destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto"* (Cass. Sentenza n. 17417 del 08/08/2007).

In applicazione dei principi che precedono anche l'eccepita tardività della convocazione è infondata: la raccomandata a.r. contenente l'avviso risulta spedita il 12.11.2010 e in data 16.11.10, come è documentato dalla busta prodotta dal medesimo ricorrente (doc.4) , è pervenuta alla residenza del destinatario; il 16.11.10, cioè, la raccomandata è pervenuta nella sfera di conoscenza del ricorrente e nulla rileva che quest'ultimo, assente e avvisato del deposito presso l'ufficio postale della raccomandata, si sia recato a ritirare il plico addirittura in data successiva a quella dell'assemblea. In sostanza, con l'arrivo al destinatario della raccomandata risulta pienamente rispettato il termine di cinque giorni prima dell'assemblea, anche rispetto alla data (24 novembre) di prima convocazione.

Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

L'ampio contenzioso e i successivi contrasti e le precisazioni sull'invio delle raccomandate, che si sono verificati anche nel corso dell'istruttoria, escludono che possano ricorrere gli estremi della mala fede o della colpa grave della parte soccombente. La domanda di condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. deve, quindi, essere rigettata.

#### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

- 1) Rigetta il ricorso e la domanda di condanna per responsabilità aggravata.
- 2) Condanna il ricorrente [REDACTED] a rifondere al Supercondominio le spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per compensi, oltre accessori di legge.
- 3) Rigetta la domanda ai sensi dell'art.96 c.p.c. proposta dal resistente.

Milano 30 settembre 2014.

Il Giudice

Dott. Marco Manunta

La presente copia è conforme all'originale  
PER USO UFFICIO

Milano, - 1 OTT 2014

